



Il Ministro della Difesa

VISTE

le tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «Codice dell'ordinamento militare», come sostituite, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, che disciplinano le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali e speciali, rispettivamente, dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in particolare nella parte in cui, rispetto alle tabelle previgenti, modificano gli anni di anzianità minima di grado necessari per l'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, riducendo gli anni richiesti per i gradi di tenente e capitano e incrementando quelli per i gradi di maggiore e tenente colonnello, e gradi corrispondenti;

VISTO

l'articolo 2233-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «Codice dell'ordinamento militare», che, nel disciplinare il regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2019, per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore, e gradi corrispondenti, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e sono determinate comprendendo ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire, a decorrere dal 2020, l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis* del Codice dell'ordinamento militare;

VISTO

l'articolo 2233-*quater*, comma 2, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, per l'avanzamento ai gradi di tenente colonnello e colonnello, e gradi corrispondenti, agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente e capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di tenente colonnello e corrispondenti, per la parte residuale, in misura complessivamente pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di capitano e di maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato;

VISTO

l'articolo 2233-*quater*, comma 3-*bis*, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, fino all'avanzamento al grado di colonnello, e gradi corrispondenti, degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera *b*), del medesimo articolo 2233-*quater*, le aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e che, per l'avanzamento al grado di maggiore, e gradi corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianità possedute al 31 dicembre 2016;

- VISTO l'articolo 2238-ter del Codice dell'ordinamento militare, che, nel disciplinare il regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea, prevede che, in relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno 2033, la permanenza minima nel grado di generale di divisione, e gradi corrispondenti, per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis del Codice dell'ordinamento militare, e comunque non inferiore a due anni;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 16 giugno 2022, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, visto *ex* articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011, al numero 6804 in data 28/06/2022, e pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 19 del 10 luglio 2022, recante «Determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, per l'avanzamento al grado superiore nell'anno 2023»;
- VISTO l'articolo 1050, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che l'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, la cui formazione è disciplinata dall'articolo 1053 del medesimo codice;
- VISTO l'articolo 1053 del Codice dell'ordinamento militare, il quale, nel disciplinare la formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali, prevede che, alla data del 15 settembre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo;
- VISTO l'articolo 1096, comma 1, lettera a), del Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui prevede che l'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza, aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado dal medesimo codice;
- VISTO l'articolo 1054 del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, ai fini della determinazione delle anzianità minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito;
- CONSIDERATO l'andamento dei ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in riferimento agli avanzamenti a scelta ai gradi di colonnello e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, per i quali si dovrà procedere all'inclusione nelle relative aliquote di valutazione degli ufficiali che abbiano maturato la permanenza minima nel grado richiesta;
- RITENUTO che, ai fini del conferimento, nell'anno 2024, del grado di ammiraglio di squadra del ruolo normale del corpo di stato maggiore della Marina militare e del grado di generale di squadra aerea del ruolo naviganti normale dell'arma aeronautica dell'Aeronautica militare, considerato l'andamento dei ruoli in parola, sia opportuno in ragione delle delicate funzioni esercitate e delle connesse responsabilità, assicurare una più ampia possibilità di scelta con l'aumento del numero degli ufficiali con il grado, rispettivamente, di ammiraglio di divisione e di generale di divisione aerea, da inserire nelle aliquote di valutazione;

CONSIDERATO l'andamento dei ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in riferimento all'avanzamento ad anzianità al grado di tenente colonnello, e gradi corrispondenti, per il quale si dovrà procedere al conferimento delle relative promozioni con decorrenza dal giorno del compimento dell'anzianità di grado richiesta;

CONSIDERATO che, per effetto dell'attuazione decreto del Ministro della difesa 19 giugno 2018, recante «Rideterminazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, per l'avanzamento al grado di maggiore, e gradi corrispondenti, nell'anno 2018», registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, visto ex articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011, al numero 6406 in data 25/06/2018, e pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 20 del 20 luglio 2018, per il conferimento delle promozioni al grado di maggiore, e gradi corrispondenti, nell'anno 2018, sono state formate, per ciascuno dei ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, due distinte graduatorie di merito e altrettanti quadri di avanzamento, con precedenza, nell'attribuzione delle promozioni, dei quadri riferiti ai capitani, e gradi corrispondenti, con maggiore anzianità di grado;

RAVVISATA l'esigenza di determinare le aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e ad anzianità al grado di tenente colonnello, e gradi corrispondenti, nell'anno 2024, in modo tale da assicurare un ordinato e coerente andamento dei ruoli mediante il graduale inserimento degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dalla nuova disciplina;

RAVVISATA l'esigenza di determinare le aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale del corpo di stato maggiore della Marina militare e del ruolo naviganti normale dell'arma aeronautica dell'Aeronautica militare per l'avanzamento a scelta, nell'anno 2024, al grado, rispettivamente, di ammiraglio di squadra e di generale di squadra aerea, riducendo, in misura comunque non inferiore a due anni, il periodo di permanenza minima nel grado, rispettivamente, di ammiraglio di divisione e di generale di divisione aerea, in modo tale da assicurare, con il conseguente aumento del numero degli ufficiali da valutare, una più ampia possibilità di scelta;

DECRETA

Art. 1

Aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per l'avanzamento al grado superiore nell'anno 2024

1. Le aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente per l'avanzamento, nell'anno 2024, ai gradi di tenente colonnello, colonnello e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono determinate:

- a) per l'Esercito, dalla tabella A allegata al presente decreto;
- b) per la Marina militare, dalla tabella B allegata al presente decreto;
- c) per l'Aeronautica militare, dalla tabella C allegata al presente decreto.

Roma, li

- 4 LUG 2023

IL MINISTRO



ESERCITO ITALIANO

ALIQUOTE DI VALUTAZIONE ANNO 2023 PER L'AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE NELL'ANNO 2024			
RUOLO		GRADO	ANZIANITÀ DI GRADO UGUALE O ANTERIORE
R U O L I N O R M A L I	ARMI DI FANTERIA CAVALLERIA ARTIGLIERIA GENIO TRASMISSIONI	generale di divisione	31 dicembre 2020
		tenente colonnello	31 dicembre 2019
		maggiore	31 dicembre 2019
	ARMA DEI TRASPORTI E MATERIALI	tenente colonnello	31 dicembre 2017
		maggiore	31 dicembre 2019
	CORPO DEGLI INGEGNERI	tenente colonnello	31 dicembre 2017
		maggiore	31 dicembre 2019
	CORPO SANITARIO	tenente colonnello	31 dicembre 2017
		maggiore	31 dicembre 2019
	CORPO DI COMMISSARIATO	tenente colonnello	31 dicembre 2017
		maggiore	31 dicembre 2019
	R U O L I S P E C I A L I	ARMI DI FANTERIA CAVALLERIA ARTIGLIERIA GENIO TRASMISSIONI	tenente colonnello
maggiore			31 dicembre 2018 (*)
ARMA DEI TRASPORTI E MATERIALI		tenente colonnello	31 dicembre 2016
		maggiore	31 dicembre 2018 (*)
CORPO SANITARIO		tenente colonnello	31 dicembre 2016
		maggiore	31 dicembre 2018 (*)
CORPO DI COMMISSARIATO		tenente colonnello	31 dicembre 2016
		maggiore	31 dicembre 2018 (*)

(*) Maggiori aventi pregressa anzianità nel grado di capitano compresa nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e inclusi nella seconda aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto del Ministro della difesa 19 giugno 2018.

MARINA MILITARE

**ALIQUOTE DI VALUTAZIONE ANNO 2023
PER L'AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE NELL'ANNO 2024**

RUOLO		GRADO	ANZIANITÀ DI GRADO UGUALE O ANTERIORE
R U O L I N O R M A L I	CORPO DI STATO MAGGIORE	ammiraglio di divisione	31 dicembre 2021
		capitano di fregata	31 dicembre 2019
		capitano di corvetta	31 dicembre 2019
	CORPO DEL GENIO DELLA MARINA	capitano di fregata	31 dicembre 2017
		capitano di corvetta	31 dicembre 2019
	CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO	capitano di fregata	31 dicembre 2017
		capitano di corvetta	31 dicembre 2019
	CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO	capitano di fregata	31 dicembre 2017
		capitano di corvetta	31 dicembre 2019
	CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	capitano di fregata	31 dicembre 2017
		capitano di corvetta	31 dicembre 2019
	R U O L I S P E C I A L I	CORPO DI STATO MAGGIORE	capitano di fregata
capitano di corvetta			31 dicembre 2018 (*)
CORPO DEL GENIO DELLA MARINA		capitano di fregata	31 dicembre 2016
		capitano di corvetta	31 dicembre 2018 (*)
CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO		capitano di fregata	31 dicembre 2016
		capitano di corvetta	31 dicembre 2018 (*)
CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO		capitano di fregata	31 dicembre 2016
		capitano di corvetta	31 dicembre 2018 (*)
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO		capitano di fregata	31 dicembre 2016
		capitano di corvetta	31 dicembre 2018 (*)

(*) Capitani di corvetta aventi pregressa anzianità nel grado di tenente di vascello compresa nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e inclusi nella seconda aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto del Ministro della difesa 19 giugno 2018.

AERONAUTICA MILITARE

ALIQUOTE DI VALUTAZIONE ANNO 2023 PER L'AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE NELL'ANNO 2024			
RUOLO		GRADO	ANZIANITÀ DI GRADO UGUALE O ANTERIORE
R U O L I N O R M A L I	NAVIGANTI DELL'ARMA AERONAUTICA	generale di divisione aerea	31 dicembre 2021
		tenente colonnello	31 dicembre 2020
		maggiore	31 dicembre 2019
	ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA	tenente colonnello	31 dicembre 2017
		maggiore	31 dicembre 2019
	CORPO DEL GENIO AERONAUTICO	tenente colonnello	31 dicembre 2017
		maggiore	31 dicembre 2019
	CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO	tenente colonnello	31 dicembre 2017
		maggiore	31 dicembre 2019
	CORPO SANITARIO AERONAUTICO	tenente colonnello	31 dicembre 2017
		maggiore	31 dicembre 2019
	R U O L I S P E C I A L I	NAVIGANTI DELL'ARMA AERONAUTICA	tenente colonnello
maggiore			31 dicembre 2018 (*)
ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA		tenente colonnello	31 dicembre 2016
		maggiore	31 dicembre 2018 (*)
CORPO DEL GENIO AERONAUTICO		tenente colonnello	31 dicembre 2016
		maggiore	31 dicembre 2018 (*)
CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO		tenente colonnello	31 dicembre 2016
		maggiore	31 dicembre 2018 (*)
CORPO SANITARIO AERONAUTICO		tenente colonnello	31 dicembre 2016
		maggiore	31 dicembre 2018 (*)

(*) Maggiori aventi pregressa anzianità nel grado di capitano compresa nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e inclusi nella seconda aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto del Ministro della difesa 19 giugno 2018.



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO
PRESSO IL
Ministero Difesa
Ufficio II

A:
MINISTERO DELLA DIFESA [Ministero della
Difesa] udc@postacert.difesa.it

Oggetto: Decreto del Ministro della difesa 4.07.2023 recante determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali in sp dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare per l'avanzamento al grado superiore.

Si attesta che il provvedimento n. S.N. del **04/07/2023**, del Ministero Difesa, protocollato da questo Ufficio in data **10/07/2023** e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. **43897**,

ha superato

il controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. L'atto è stato registrato al n. **9502**, in data **11/08/2023** ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 dell'Art. 5, Comma 2, lettera d) .

Data 11/08/2023

Il Dirigente

Nadia Palmeri

Firma digitale

M_D_ABBE6E3 REG2023 0062792 29-08-2023
M_D_ABBE6E3 REG2023 0062792 11-08-2023
La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.